

Comune di Ronzone

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 01 dicembre 2006

Il Segretario
Lorenzo ZiniStefano

Il Sindaco
Endrizzi

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA.**

INDICE

Art. 1	Disciplina del servizio	Pag. 3
Art. 2	Definizione del servizio	Pag. 3
Art. 3	Numero delle autorizzazioni	Pag. 3
Art. 4	Condizioni di esercizio	Pag. 3
Art. 5	Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio	Pag. 4
Art. 6	Requisiti e condizioni per l'esercizio del servizio	Pag. 4
Art. 7	Modalità di rilascio delle autorizzazioni	Pag. 4
Art. 8	Contenuti del bando	Pag. 4
Art. 9	Commissione consultiva comunale	Pag. 5
Art. 10	Attività della commissione di concorso	Pag. 5
Art. 11	Presentazione delle domande	Pag. 5
Art. 12	Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione	Pag. 6
Art. 13	Titoli di preferenza	Pag. 7
Art. 14	Inizio del servizio	Pag. 7
Art. 15	Trasferibilità dell'autorizzazione	Pag. 7
Art. 16	Comportamento del conducente in servizio	Pag. 7
Art. 17	Interruzione del trasporto	Pag. 8
Art. 18	Trasporto portatori di handicap	Pag. 8
Art. 19	Idoneità dei mezzi	Pag. 8
Art. 20	Tariffe	Pag. 9
Art. 21	Vigilanza	Pag. 9
Art. 22	Diffida	Pag. 9
Art. 23	Sanzioni	Pag. 9
Art. 24	Sospensione dell'autorizzazione	Pag. 9
Art. 25	Revoca dell'autorizzazione	Pag. 10
Art. 26	Decadenza dell'autorizzazione	Pag. 10
Art. 27	Procedimento sanzionatorio	Pag. 11
Art. 28	Abrogazione norme precedenti	Pag. 11
Art. 29	Entrata in vigore	Pag. 11

Art. 1
DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il presente regolamento emanato ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, disciplina le attività di autoservizi pubblici non di linea, intesi come quei servizi che provvedono al trasporto collettivo e/o individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea (ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei), che vengono effettuati a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta, con veicoli fino a nove posti.
2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
 - a) il servizio di taxi;
 - b) il servizio di noleggio con conducente.
3. Il servizio di noleggio con autoveicoli superiori a nove posti rimane disciplinato della normativa statale, in particolare dal D.M. 20 dicembre 1991, n. 448.

Art. 2
DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. L'autoservizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

Art. 3
NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Il numero degli autoveicoli da destinarsi ai servizi pubblici di "noleggio con conducente" a mezzo autovettura fino a 9 posti, è stabilito nel seguente modo:
 - Servizio di noleggio con conducente mediante autovettura: n. **cinque** (5) autorizzazioni corrispondenti ad altrettanti veicoli.
2. Le modifiche di organico, dovute a dimostrabili variazioni di uno o più parametri caratteristici generatori di domanda, anche esterne al territorio del Comune, sono approvate dal Consiglio Comunale sentita la Commissione di cui all'art. 9.

Art. 4
CONDIZIONI DI ESERCIZIO

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione di cui alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. L'autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge 21/92.
3. È consentito conferire l'autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati nel 1° comma del citato art. 7 della legge 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel solo caso di recesso l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
4. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
5. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con la licenza di taxi.

6. L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.
7. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, ovvero da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92, qualora istituito.
8. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

Art. 5

AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri dell'Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo consentano.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dalla rimessa collocata nel territorio comunale. Con riferimento a tale aspetto il richiedente l'autorizzazione deve dimostrare il possesso di una rimessa ubicata nel territorio comunale all'interno della quale stazionano i veicoli quando non effettuano servizi.

Art. 6

REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

1. Possono essere titolari di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente le persone fisiche appartenenti agli stati dell'Unione Europea, a condizione di reciprocità.

Art. 7

MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni per l'esercizio di N.C.C. sono rilasciate per concorso pubblico per titoli ai soggetti iscritti nel ruolo di conducenti, qualora istituito.
2. Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.
3. Il concorso deve essere indetto dal Responsabile del Servizio, **in presenza di richieste**, entro sessanta (60) giorni dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse.

Art. 8

CONTENUTI DEL BANDO

1. Il bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) numero e tipo delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
 - c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
 - d) termine entro il quale deve essere convocata la commissione d'esame per le valutazioni delle domande presentate.

Art. 9
COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

1. È istituita con delibera della Giunta comunale la commissione consultiva comunale per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea (taxi e noleggio autovetture con conducente) e per l'applicazione del presente regolamento.
2. La commissione è composta da:
 - a) Responsabile del Servizio competente per materia che la presiede;
 - b) un rappresentante di categoria artigianale;
 - c) un rappresentante delle associazioni degli utenti;
 - d) un rappresentante del Servizio Comunicazioni e Trasporti della P.A.T.
3. Funge da segretario della commissione un dipendente comunale da nominarsi da parte del Presidente.
4. La designazione dei componenti da parte delle associazioni artigianali e delle associazioni degli utenti deve pervenire al Comune entro trenta (30) giorni dalla data della richiesta.
5. La commissione svolge le funzioni di cui alla prima parte del 4° comma dell'art. 4 della Legge 21/92. La commissione consultiva svolge inoltre un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
6. La commissione resta in carica per cinque (5) anni dall'atto di nomina.
7. La riunione della commissione è valida in prima convocazione se sia presente la maggioranza dei componenti.
8. La commissione decide con il voto della maggioranza assoluta dei presenti alla seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. La commissione è convocata dal Presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta scritta articolata per argomenti da parte di almeno tre (3) componenti, con avviso mediante raccomandata o notifica tramite messi comunali da spedire almeno cinque giorni prima del giorno di convocazione.

Art. 10
ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO

1. La commissione di concorso, di cui all'art. 9, valuta la regolarità delle domande di ammissione.
2. La commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, stabilisce, alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati dal bando. Debbono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all'età, all'anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone.

Art. 11
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande per l'assegnazione dell'autorizzazione di N.C.C. dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del Comune. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza.
2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) certificato di iscrizione al ruolo, qualora istituito;

- b) disponibilità nel Comune di un'area o locale per rimessa;
 - c) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del presente regolamento;
 - d) certificazione medica con data non antecedente a tre mesi attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.
3. Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare l'idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:
- di essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
 - essere iscritti al Registro delle Ditte presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o al Registro delle Imprese artigiane ai sensi della Legge 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
 - essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune l'autorizzazione di esercizio;
 - non avere trasferito precedente autorizzazione da almeno cinque (5) anni.
4. Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione.
- a) l'essere incorso in condanne irrevocabili per delitti non colposi per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due (2) anni o nel massimo a cinque (5) anni, ovvero in condanna comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore ai tre (3) anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
 - c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
 - d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche se da parte di altri comuni;
 - e) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due (2) anni e salvi i casi di riabilitazione.
5. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni possono essere autocertificati secondo le forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dal D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 12

ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'organo o l'ufficio comunale competente, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla commissione d'esame provvede all'assegnazione dell'autorizzazione.
2. La graduatoria di merito redatta dalla commissione di esame ha validità tre (3) anni. I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.
3. L'autorizzazione ha validità annuale, e si intende prorogata di anno in anno qualora, entro il 31 dicembre, sia presentata al Comune dichiarazione attestante la prosecuzione dell'attività e la permanenza dei requisiti.

Art. 13
TITOLI DI PREFERENZA

1. A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che ha esercitato il servizio di noleggio con conducente in qualità di collaboratore familiare o dipendente di impresa di noleggio **per un periodo di tempo di almeno sei (6) mesi**.
2. In subordine, è preferito chi ha svolto l'attività per analogo periodo in imprese di trasporto persone operanti in altro Comune del territorio nazionale o in altro stato dell'Unione Europea.
3. Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio:
 - l'essere associati in forma cooperativa o di consorzio di imprese purché esercitanti;
 - la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.

Art. 14
INIZIO DEL SERVIZIO

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro tre mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.
2. Detto termine potrà essere prorogato di altri tre mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

Art. 15
TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è trasferibile nei casi consentiti dalla legge, ad altro abilitato all'esercizio della professione.
2. Il trasferimento deve essere comunicato al competente ufficio comunale, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.
3. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti di cui all'art. 9, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due (2) anni, previa autorizzazione del Comune, ad un soggetto terzo designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare. Il subentrante deve risultare in possesso dei requisiti di cui all'art. 9.
4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione di noleggio con conducente non ne può essere attribuita altra, in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque (5) anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

Art. 16
COMPORAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
 - a) prestare il servizio;
 - b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;

- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - f) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
 - g) avere cura di tutti gli aspetti alla qualità del trasporto;
2. È fatto divieto di:
- interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti;
 - adibire alle guide conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività.
3. Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 17 **INTERRUZIONE DEL TRASPORTO**

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 18 **TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP**

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
2. I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 19 **IDONEITÀ DEI MEZZI**

1. Fatto salva la verifica prevista in campo agli organi della MCTC la commissione consultiva di cui all'art. 10 stabilisce le caratteristiche dei mezzi da destinare a N.C.C. disponendo, direttamente o per il tramite della polizia municipale, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.
2. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il competente organo comunale su parere della commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione.
3. Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della commissione di cui all'art. 10.

Art. 20
TARIFFE

1. Le tariffe per l'esercizio di autonoleggio con conducente sono fissate dalla libera contrattazione delle parti.

Art. 21
VIGILANZA

1. La commissione comunale, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sulla osservanza delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea. Allo scopo si avvale degli uffici comunali, può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

Art. 22
DIFFIDA

1. Il Comune diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:
 - a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
 - b) non eserciti con regolarità il servizio;
 - c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;
 - d) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quanto ricorrenti.

Art. 23
SANZIONI

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:
 - con sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della vigente normativa;
 - con sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione, la sospensione cautelare dal servizio, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 24
SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE.

1. L'autorizzazione d'esercizio può essere sospesa dal Comune sentita la commissione di cui all'art. 9 del presente regolamento, tenuto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non inferiore a sei mesi, nei seguenti casi:
 - a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
 - b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;

- c) violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasporti;
 - d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 27 del presente regolamento;
 - e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
 - f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
2. La sospensione deve essere preceduta da un richiamo scritto che precisi i motivi del medesimo.

Art. 25 **REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 10 del presente regolamento, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
- a) il titolare eserciti l'attività dopo la notificazione del provvedimento di sospensione dal servizio;
 - b) il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;
 - c) quando sia stata accertata negligenza abituale del disimpegno del servizio o siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente regolamento;
 - d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio, adottati ai sensi dell'articolo 33 del presente Regolamento.
2. Il soggetto che sia incorso nella revoca dell'autorizzazione non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di tre (3) anni dalla data del provvedimento di revoca.

Art. 26 **DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 o dal presente Regolamento per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione comporta la decadenza di diritto della licenza o dell'autorizzazione.
2. Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 9, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
- a) alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta (90) giorni, salvo cause di forza maggiore;
 - b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - c) mancata attivazione del servizio nei termini prescritti dall'articolo 14;
 - d) per il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, o per la perdita dei requisiti oggettivi per l'esercizio dell'attività.
3. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e alla Camera di Commercio I.A.A. di Trento per l'adozione dei provvedimenti rispettivamente relativi alla carta di circolazione e all'iscrizione del ruolo dei conducenti, qualora tale ruolo sia stato istituito. Analoga comunicazione viene inoltrata all'Albo delle Imprese Artigiane della Provincia Autonoma di Trento o, nel caso di imprese non artigiane, al Registro delle Imprese della Camera di Commercio I.A.A., ai fini dell'aggiornamento delle relative posizioni iscritte.

Art. 27
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO.

1. I procedimenti di diffida, sospensione, revoca e decadenza sono iniziati di regola sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada. Gli accertamenti difatti che prevedevano la sospensione, la revoca o la decadenza debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici (15) giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive.
2. Il Comune, sentita la commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazioni di sospensione o revoca o decadenza, anche il competente ufficio della M.C.T.C.

Art. 28
ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione comunale con deliberazione consiliare n. 10 del 20 marzo 1960.

Art. 29
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.

* . * . * . * . * . * . *